

OGGETTO: **ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE – DA APRILE 2019 I LAVORATORI DIPENDENTI DEVONO INOLTARE LA DOMANDA SOLO IN VIA TELEMATICA E DIRETTAMENTE ALL'INPS**

*«Per garantire all'utenza il corretto calcolo dell'importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali», l'INPS ha comunicato che **da aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare (ANF) dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato (non agricolo) devono essergli presentate direttamente, solo in modalità telematica** (circolare 22/03/19, n. 45).*

Le domande presentate dal dipendente al proprio datore di lavoro fino al 31 marzo scorso con il modello “ANF/DIP”, concernenti il periodo compreso tra l'1 luglio 2018 e il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate, ma saranno gestite dai datori di lavoro sulla base delle seguenti istruzioni.

L'INPS riceve le domande presentategli in via telematica e le istruirà per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta; in tale ambito verranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

**Al cittadino richiedente saranno inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione.**

L'utente potrà prendere visione dell'esito della domanda accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell'area riservata.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all'aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.

## **AUTORIZZAZIONE AGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE**

Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di rilascio dell'autorizzazione agli ANF <sup>(\*)</sup> il lavoratore, o il soggetto interessato, che presenta la domanda di “ANF DIP” deve avvalersi della

---

(\*) L'autorizzazione agli assegni al nucleo familiare deve essere richiesta nei seguenti casi:

- figli ed equiparati di coniugi/parte di unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti da unione civile, o in stato di abbandono;
- figli propri o del coniuge/parte di unione civile, riconosciuti da entrambi i genitori, nati prima del matrimonio;
- figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio;
- fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;
- nipoti in linea retta a carico dell'ascendente (nonno/a);
- familiari minorenni con persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età;
- familiari maggiorenni con assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro;
- minori in accasamento etero-familiare;
- familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all'estero;

procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa.

In caso di accoglimento, al cittadino richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello “ANF43”), come finora previsto, ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP” da parte della sede INPS territoriale competente. In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello “ANF58”).

## **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: ISTRUZIONI PROCEDURALI**

La domanda di ANF deve essere presentata mediante uno dei seguenti canali:

- WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito [www.inps.it](http://www.inps.it), se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio è disponibile dall’1 aprile 2019;
- Patronati e intermediari dell’INPS, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Nel caso in cui il **datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito**:

- il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all’INPS, nel limite della prescrizione quinquennale, attraverso uno dei seguenti canali:
  - WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito Internet dell’INPS al seguente percorso: “Invio OnLine di domande di prestazioni a sostegno del reddito” > “Funzione ANF Ditte cessate e Fallite”;
  - Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
  - Patronati e intermediari dell’INPS, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN;
- la prestazione familiare viene erogata direttamente dall’INPS.

## **ISTRUZIONI PER I DATORI DI LAVORO CON DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO (NON AGRICOLO)**

**Gli importi calcolati dall’INPS saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica *utility*, disponibile dall’1 aprile 2019, presente nel cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (per es. nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore).**

**Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall’INPS, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente dovuto al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’INPS.**

- 
- figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti e inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.

**Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.**

**Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagargli – e conguagliare attraverso il sistema Uniemens – esclusivamente quelli relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze.** Pertanto, le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività nel periodo richiesto.

#### **GESTIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE IN MODALITÀ CARTACEA AL DATORE DI LAVORO FINO AL 31 MARZO 2019**

Nel periodo compreso fra l'1 aprile 2019 e il 30 giugno 2019, i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di assegno per il nucleo familiare, e procedere al relativo conguaglio, sulla base sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro e non oltre il 31 marzo 2019, sia di domande telematiche presentate all'inps dall'1 aprile 2019.

Per gli assegni per il nucleo familiare presentati in via telematica all'INPS, il datore di lavoro dovrà operare sulla base delle istruzioni sopra indicate.

Per gli assegni per il nucleo familiare presentati in modalità cartacea direttamente al **datore di lavoro** fino alla data del 31 marzo 2019, **questi dovrà**, secondo le modalità sinora utilizzate, calcolare l'importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell'istanza, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio al più tardi in occasione della denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019. Dopo la predetta data, infatti, non sarà più possibile effettuare conguagli per ANF che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.

Con successivi messaggi l'INPS illustrerà le nuove modalità di compilazione del flusso Uniemens nei casi di conguaglio di ANF arretrati e le caratteristiche dell'*utility* sopra citata.